



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

WEALTH NEWSLETTER

2024 | Marzo

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e non di fornire una consulenza legale specifica.

Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una sintesi preliminare delle novità di periodo. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa Newsletter e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo International Partners agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

NO ALL'ESISTENZA DI UN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE GENERALIZZATO PER LE LIBERALITÀ INDIRETTE

La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. **7442/2024**, torna a pronunciarsi sulla soggezione ad imposta sulle donazioni delle **liberalità diverse dalle donazioni** sancendo che **non esiste l'obbligo di registrazione delle donazioni indirette o informali, con conseguente esclusione dall'applicazione dell'imposta di donazione**. Ciò a meno che la **liberalità indiretta** non sia **volontariamente registrata** dal contribuente ovvero non venga **"confessata" dal donatario o dal donante nell'ambito dei procedimenti tributari**.

In tal caso, **se la liberalità diversa dalla donazione è di valore superiore alle franchigie** oggi esistenti, sarà assoggettata ad **aliquota dell'8%** indipendentemente dai rapporti di parentela intercorrente tra donante e donatario.

La Cassazione, nel pronunciarsi sulla questione, ricorda che **le liberalità indirette non sono "in ogni caso" soggette ad imposta di donazione, ma lo sono soltanto quando contenute in atti per cui la legge espressamente prevede la registrazione** (articoli n. 1, comma 4-bis, n. 55, comma 1-bis, e 58, comma 5, del TUS, nonché dall'art. 55 TUR).

Di contro, **"quando non si sia in presenza di atti soggetti a registrazione"** non si configura **"una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni"**. Ciò salvo che, ai sensi dell'art. 56bis del TUS,

- a) il contribuente decida spontaneamente di procedere alla **registrazione "volontaria di una donazione indiretta non risultante da atti soggetti all'obbligo registrazione**;
- b) il donatario o il donante – come nel caso di specie – **dichiarino l'esistenza di una donazione indiretta contenuta in un atto**

non soggetto a registrazione, nel corso di una procedura di accertamento tributario.

L'art. 56-bis del TUS, deve essere infatti interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), senza l'adozione della forma solenne, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta sulle donazioni in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito dei procedimenti diretti all'accertamento dei tributi, essendo irrilevante a tali fini la formale stipulazione di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro.

Ciò detto, quindi, **in presenza di una liberalità indiretta** (donazione indiretta e donazione informale) **contenuta in un atto diverso da quelli per cui è posto un obbligo di registrazione, tale liberalità non è di per sé soggetta all'applicazione dell'imposta di donazione**.

Tuttavia, **se il donatario ne "enunci" l'esistenza volontariamente o la "confessi" nell'ambito dell'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, il trasferimento di ricchezza originato dalla liberalità indiretta, sarà assoggettato ad imposta di donazione e "l'aliquota da applicare è quella dell'8% a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario", quando superiore alle franchigie esistenti.**

SCISSIONE ASIMMETRICA SDOGANATA DAL FISCO

Con le recenti risposte nn. 35 e 37 del 2024, l'Agenzia delle Entrate affronta due fattispecie piuttosto comuni nella prassi professionale e delle operazioni straordinarie.

Le fattispecie oggetto di interpello sono, in particolare:

A) scissione asimmetrica, finalizzata a porre fine a divergenze fra soci;

e

B) la scissione seguita da una fusione, in ottica riorganizzativa;

Con la citata risposta n. 35 vengono scrutinati i profili fiscali di un'operazione di riorganizzazione realizzata mediante una scissione totale di ALFA a beneficio di due società di nuova costituzione, BETA e GAMMA.

Alle due compagini sociali delle beneficiarie verrà assegnato, rispettivamente, il 44,47% e il 55,53% del patrimonio della scissa, mediante un'operazione di scissione non proporzionale nell'ottica di porre fine a una annosa divergenza tra soci.

Per l'Amministrazione **l'operazione non è abusiva se le beneficiarie continuano a svolgere un'attività d'impresa e i beni non traslano a società di mero godimento**. La scissione deve caratterizzarsi come operazione di **riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione**.

Con la citata risposta n. 37, si analizza il caso di una riorganizzazione relativa ad un gruppo multinazionale rappresentato da diverse società in Italia. La questione principale riguarda la riorganizzazione di queste società e il possibile abuso del diritto. La società BETA possiede al 100% le società KAPPA e LAMBDA, oltre ad ALFA, la quale a sua volta possiede al 100% la società GAMMA, quest'ultima non svolge attività operativa ed è titolare esclusivamente di un credito infragruppo. L'operazione proposta consiste nella scissione parziale di ALFA, con il trasferimento della partecipazione in GAMMA, che non è più funzionale al business di ALFA, in favore di BETA, seguito dalla fusione di GAMMA in BETA. La scissione è di tipo proporzionale, senza conguagli per i soci, ed è realizzata in

continuità fiscale di valori. Tale operazione, secondo l'Agenzia, **non appare finalizzata ad assegnare i beni della scissa a società di mero godimento**. Per l'Amministrazione la riorganizzazione **non è abusiva e appare legittima la fusione per incorporazione, che rappresenta una scelta del contribuente nell'ambito della "piena alternatività", sotto il profilo fiscale, rispetto alla liquidazione della società stessa**.

LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE SUGLI ACCORDI TRA FRATELLI PER RIEQUILIBRARE LE DONAZIONI DEI GENITORI

Un'ordinanza rilevante della Corte di cassazione offre spunti di riflessione sulla natura e la legittimità delle disposizioni che i fratelli possono stabilire per bilanciare il valore delle donazioni ricevute dai genitori.

Nel caso specifico trattato con pronuncia della Cassazione del 9 gennaio 2024, n. 722, la Corte di cassazione ha determinato che **il divieto di patti successori (art. 458 c.c.) non si applica quando i fratelli, in accordo con i genitori, cercano di compensare le differenze di valore delle donazioni ricevute**. Questo perché tali accordi non influenzano i diritti futuri sull'eredità dei genitori, e quindi non rientrano nel contesto della successione stessa.

Nel caso preso in esame, Tizio aveva donato gratuitamente alcune quote di una società alle sue sorelle, e in seguito aveva cercato di revocare l'atto in seguito alla nascita di figli, in conformità all'art. 803 c.c.

Le sorelle avevano sostenuto che l'atto contestato fosse solo formalmente una "donazione", ma in realtà fosse l'esecuzione di un accordo precedente tra i genitori e i figli per stabilire la divisione dei beni. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità

dell'accordo di divisione dei beni dei genitori tra i fratelli, ritenendolo contrario all'art. 458 c.c. Questa nullità avrebbe inficiato anche la donazione delle quote, che sarebbe stata considerata nulla per difetto di causa.

La Corte di cassazione ha dissentito da questa decisione, sostenendo che l'accordo non mirasse a influenzare le future successioni dei genitori, ma piuttosto a regolare le questioni patrimoniali passate. La Corte ha sottolineato che, per determinare la contrarietà al divieto di patti successori, è necessario valutare se l'accordo riguardi direttamente i diritti futuri di successione, cosa non verificatasi nel caso in questione.

In sintesi, la Cassazione ha confermato che **l'accettazione tra fratelli di un obbligo di conguaglio per differenze di valore nelle donazioni paterne non viola il divieto di patti successori, poiché non coinvolge i diritti futuri sull'eredità dei genitori.**

ISCRIZIONE ANAGRAFICA SUFFICIENTE PER FRUIRE DEL REGIME AGEVOLATIVO PER I TITOLARI DI PENSIONE ESTERA

L'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità per un individuo di usufruire del regime agevolato previsto per i titolari di pensione estera (art. 24-ter del TUIR), anche nel caso in cui risulti residente nel Regno Unito secondo le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 2 della Convenzione Italia-Regno Unito, pur essendosi **registrato nell'anagrafe della popolazione residente in Italia e senza aver trasferito il proprio centro di interessi vitali nel territorio italiano.**

PROFILI ABUSIVI DELLA SCISSIONE SEGUITA DA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Con la risposta all'interpello n. 12 del 22 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate affronta nuovamente la **relazione tra le disposizioni riguardanti l'assegnazione, cessione e trasformazione agevolata** (articoli 1, commi 100-105 della Legge 197/2022) e **l'abuso del diritto** (articolo 10-bis della Legge 212/2000).

Nel caso in questione, la società Alfa detiene una partecipazione totale nella società Beta, alla quale affitta gli immobili utilizzati per l'attività aziendale. La società Gamma, esterna al gruppo, desidera acquisire l'attività di Beta e gli immobili, a condizione che entrambi siano trasferiti a una nuova entità societaria (Newco) con un valore fiscale e di bilancio in linea con il valore di mercato.

Per raggiungere questo obiettivo, i soci di Alfa intendono procedere con una scissione proporzionale, beneficiando di una nuova entità, che diventerebbe proprietaria degli immobili affittati a Beta. Successivamente, la beneficiaria della scissione sarebbe trasformata in modo agevolato in una società semplice. In un secondo momento, Beta creerebbe una Newco attraverso il trasferimento dell'azienda ex art. 176 del TUIR, cedendo poi una quota maggioritaria a Gamma (operazione ammessa dal comma 3 dello stesso art. 176). Per completare l'operazione, la Newco dovrebbe iscrivere delle relative attività patrimoniali secondo i rispettivi valori di mercato, esercitando l'opzione per applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e acquistare gli immobili dalla società semplice beneficiaria della scissione.

Gli istanti contemplano anche la revoca delle donazioni delle partecipazioni effettuate dai precedenti soci ai loro figli e la fusione per incorporazione di Beta, che detiene alla fine del percorso solo una partecipazione nella Newco,

in Alfa. Nell'analisi di potenziali aspetti elusivi di questa complessa operazione, l'Agenzia delle Entrate rileva l'ottenimento di un vantaggio fiscale ingiustificato (primo requisito per configurare l'abuso del diritto ex art. 10-bis della Legge 212/2000) nell'accesso al regime agevolato senza una reale esclusione del patrimonio immobiliare dal regime d'impresa di Beta: infatti, **gli immobili continuerebbero ad essere utilizzati strumentalmente dallo stesso soggetto come prima dell'operazione e non presenterebbero una "scarsa connotazione imprenditoriale"**, come richiesto nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio citato nella risposta.

L'Agenzia delle Entrate adotta un approccio esclusivamente sostanziale per valutare la non strumentalità degli immobili, ignorando il fatto che, da un punto di vista giuridico, gli immobili sono effettivamente separati dalla proprietaria Alfa e destinati a essere venduti a un soggetto giuridicamente terzo come Beta.

La risposta continua analizzando l'assenza di sostanza economica, sottolineando che la trasformazione agevolata e la cessione degli immobili sembrano essere solo finalizzate a sfruttare i regimi fiscali corrispondenti e non sono supportate da un vero e proprio utilizzo degli strumenti giuridici per trasferire gli immobili da Alfa a Newco. Infine, si conclude che il vantaggio fiscale è essenziale nell'operazione e non ci sono valide ragioni extrafiscali per il percorso scelto dal contribuente.

TRASFERIMENTO DI QUOTE O AZIONI NON ESENTE SE IL BENEFICIARIO HA GIÀ IL CONTROLLO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 72/2024, ha fornito un'importante precisazione sulla definizione di **"Integrazione del controllo"** di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS richiesta per

beneficiare dell'esenzione prevista per i passaggi generazionali.

In particolare, secondo l'Agenzia **l'esenzione in parola** prevista per i passaggi generazionali **non si applica** qualora il **beneficiario della donazione sia già titolare di una partecipazione superiore al 50%**, con diritto di voto in assemblea ordinaria, **delle quote o azioni della società oggetto di trasferimento.**

"In effetti, con la locuzione "integrato il controllo", il legislatore ha inteso agevolare quei trasferimenti attraverso i quali il soggetto riesca ad assumere (proprio per effetto della devoluzione delle quote e/o azioni) una posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sommando alle partecipazioni (di minoranza), già possedute prima della devoluzione, quelle oggetto del trasferimento". L'esenzione può, quindi, trovare applicazione in due casi:

- a) il beneficiario non è titolare di alcuna partecipazione sociale e per effetto della donazione "acquisisce" una percentuale di partecipazione maggiore del 50%;
- b) il beneficiario è già titolare di una partecipazione sociale inferiore al 51%, e per effetto del trasferimento, sommando le partecipazioni ricevute con quelle già possedute ante devoluzione, "integra" il controllo.

Diversamente, **nel caso in cui il beneficiario della donazione sia già titolare di una percentuale di partecipazione maggiore del 50%, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS.**

L'Agenzia delle Entrate, ha inoltre chiarito che nel caso in cui la partecipazione di controllo in capo al donante, sia suddivisa tra più discendenti, l'esenzione spetta esclusivamente con riguardo a quella attribuzione che

consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte del discendente.

Qualora, invece, la partecipazione di controllo sia trasferita dal donante ai beneficiari in comproprietà, il beneficio è sempre riconosciuto, ma è necessario che, ai sensi dell'art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

SANZIONI PIÙ LEGGERE PER REGISTRO E SUCCESSIONI

La riforma fiscale attua una **revisione delle sanzioni relative ai tributi indiretti**, nella prospettiva del riordino del sistema sanzionatorio di cui all'art. 20 della Legge delega n. 111/2023.

Il disegno di legge contenente la revisione del sistema sanzionatorio tributario, nell'art. 4, apporta modifiche specifiche a diverse tipologie di tributi. Queste modifiche prevedono l'adozione di sanzioni fisse anziché variabili.

Nel primo comma, riguardante l'**imposta di registro**, si propone di stabilire una sanzione fissa del **120%** (in luogo di quella dal 120% al 240%) per l'omessa registrazione, eliminando la sanzione minima e riducendo al **45%** la sanzione per la registrazione tardiva entro 30 giorni.

Per l'insufficiente dichiarazione la sanzione viene fissata al **70%** mentre per l'occultamento di corrispettivo la sanzione sarà, invece, del **120%**.

Per quanto riguarda la **mancata o tardiva (entro 30 giorni) dichiarazione di successione**, il decreto introduce, a seconda dei casi, le sanzioni "fisse" del **120%** (precedentemente compresa tra 120% e 240%) e **45%** (precedentemente compresa tra 60% e 120%).

Le sanzioni per l'**infedeltà dichiarativa** e quelle collegate, invece, sono fissate all'**80%**.

Le sanzioni relative alle **imposte ipotecaria e catastale** sono riordinate, stabilendo una sanzione fissa dell'**80%** per l'omissione della richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie; mentre, se la trascrizione o annotazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è pari al **45%** delle imposte (in luogo del 50%).

Per l'**imposta di bollo**, le sanzioni per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta e per l'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio passano da un intervallo dal 100% al 500% a una sanzione fissa dell'**80%**.

Le nuove disposizioni saranno in vigore per le violazioni commesse dal **30 aprile 2024**.

IL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio è menzionato dalle principali guide professionali internazionali del settore (Legal 500, Chambers, International Tax Review, etc.) quale realtà avente una forte reputazione nell'assistenza ai Private clients, Investitori ed Gruppi societari multinazionali.

Attraverso specifici Focus Teams, svolgiamo una costante attività di ricerca nelle materie di **Wealth, Law, Tax, Finance**, collaborando con Università, Istituti, Think Tanks e Focus Panels con pubblicazioni, eventi e un ruolo attivo in Italia, Regno Unito e nei vari Paesi dove abbiamo le nostre sedi o Desk Internazionali.

Siamo organizzati come **one Firm** che opera all'interno di specifiche giurisdizioni, il che ci rende quale scelta naturale per attività di consulenza a carattere cross-border, dove combiniamo la nostra esperienza di consulenza ai clienti con le nostre qualifiche professionali di *avvocati, solicitors, barristers, tax attorneys, commercialisti, chartered accountants and wealth planners*.

Indipendenti, Internazionali, Multidisciplinari.


Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro sito web: www.belluzzo.net

DIPARTIMENTO WEALTH

Forniamo consulenza e assistenza professionale, con particolare attenzione alle aree di preservazione degli attivi, della pianificazione del family business, della pianificazione successoria e degli accordi tra familiari. Il tutto a livello domestico, internazionale e cross-border:

- Pianificazione Patrimoniale
- Governance per le famiglie imprenditoriali
- Diritto dei Trusts e Strutturazione
- Successioni
- Relocation e mobilità internazionale delle persone
- Diritto privato internazionale
- Diritto di famiglia e divorzi
- Contenzioso
- Strutturazione di beni, di business e operazioni di M&A
- Arte, Collezionismo, Yachting e Trophy Assets
- Immobiliare
- Compliance
- Diritto dello Sport
- "Dopo di noi", filantropia e No Profit
- Family Office
- Wealth solutions and concierge

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al **vostro partner di usuale riferimento in Belluzzo International Partners** oppure scrivere a studio@belluzzo.net.



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294

